

COMUNE DI F U R O R E
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale il Gruppo comunale del volontariato di protezione civile al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art.2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale specializzazione.

I volontari ammessi al Gruppo comunale e che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del Gruppo comunale di appartenenza.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civica contro terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

E' fatto obbligo, altresì, al Comune di dotare i volontari di divise, attrezzature e ogni quant'altro, affinché le dotazioni stesse siano conformi alle normative CE in funzione della specificità dell'intervento nel rispetto del D.Lgs. 626/94.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/92, è Autorità Comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo comunale di protezione civile e può nominare, fra i componenti dello stesso, un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire il coordinamento dei rapporti organizzativi interni fra le strutture, i servizi e gli uffici comunali in genere garantendo turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo comunale tali da assicurare capacità operativa e tempi rapidi di mobilitazione;

- curare la gestione del costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice piano comunale di protezione civile, se esistente;
- curare, al proprio interno, l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;
- individuare le aree definite nei casi di emergenza per l'attesa e lo smistamento, l'accoglienza e il ricovero della popolazione nonché l'ammassamento riservato all'invio di forze e risorse di protezione civile e precisamente con l'eventuale acquisizione delle stesse mediante decreto di occupazione d'urgenza ai sensi della legge relativa all'espropriazione;
- individuare il locale quale sala operativa di riferimento per ogni contatto e comunicazione;
- informare la popolazione con ogni utile mezzo circa i rischi presenti sul territorio ed eventualmente predisporre, con semplici mezzi di diffusione, un'adeguata campagna di prevenzione.

Art.5

I volontari possono essere addestrati nella Scuola di Protezione Civile della Regione Campania "Ernesto Calcara" con il supporto delle U.O.D. Regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionale cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il Gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. .

Art. 7

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi, in nessuna occasione, agli Organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8

In caso di iscrizione del Gruppo comunale nell'Elenco Territoriale Regionale di Protezione Civile (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 5300 del 13 novembre 2012), ai volontari aderenti, impiegati in attività di soccorso e assistenza in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, legge 225/92 nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo effettivo di impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorno nell'anno(D.P.R. 194/2001):

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 e successivi decreti ministeriali di attuazione;

Art. 9

Il Sindaco è garante del rispetto del presente Regolamento;

Art.10

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento, da parte dei volontari del Gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo comunale di protezione civile.